

Parti

Ricorrente: Hecta Viticol SRL

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni degli articoli 7, 11 [e] 15 della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽¹⁾ e le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽²⁾ ostino alle disposizioni dell'articolo I, punto 21, e dell'articolo IV, paragrafo 1, del decreto legge n. 54/2010, del 23 giugno 2010, relativo a talune misure per contrastare l'evasione fiscale.
- 2) Se il principio di certezza del diritto e quello di tutela legittima ostino alla disciplina contenuta nell'articolo I, punto 21, e nell'articolo IV, paragrafo 1, del decreto legge n. 54/2010, del 23 giugno 2010, relativo a talune misure per contrastare l'evasione fiscale, in quanto apporta una modifica all'aliquota delle accise per bevande fermentate, diverse dalla birra e dal vino, tranquille.

⁽¹⁾ GU 1992 L 316, pag. 21.

⁽²⁾ GU 1992 L 316, pag. 29.

Impugnazione proposta il 22 febbraio 2019 dal Servizio europeo per l'azione esterna avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 13 dicembre 2018, nella causa T-537/17, De Loecker/SEAE

(Causa C-187/19 P)

(2019/C 187/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt, R. Spac, agenti)

Altra parte nel procedimento: Stéphane De Loecker

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza impugnata;
- respingere il ricorso in quanto infondato per quanto concerne la domanda di annullamento della decisione del 10 ottobre 2016 di rigetto della denuncia per molestie psicologiche rivolta contro il Chief Operating Officer della SEAE in carica all'epoca;
- condannare il ricorrente alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'impugnazione è rivolta contro i punti 57, 58 e 65 della sentenza impugnata. Secondo la SEAE, il Tribunale ha commesso un errore di diritto statuendo, al punto 65 della sua sentenza, che la SEAE non ha dato esecuzione correttamente alla sentenza del 16 dicembre 2015, De Loecker/SEAE (F-34/15) e ha violato il diritto del ricorrente di essere sentito non ascoltandolo nell'ambito dell'analisi preliminare all'apertura di un'indagine amministrativa.

In tale contesto, la SEAE ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella valutazione dei fatti della causa, snaturando la procedura seguita e senza tener conto del fatto che la SEAE aveva ascoltato il ricorrente dandogli l'occasione di introdurre qualsiasi elemento aggiuntivo alla sua denuncia iniziale, e ciò prima di trasmettere il fascicolo ai servizi della Commissione ai fini dell'indagine preliminare.

Inoltre, la sentenza De Loecker/SEAE (F-34/15) è stata erroneamente interpretata nel senso che impone alla SEAE l'obbligo di sentire il ricorrente già nella fase del procedimento preliminare (punti da 55 a 57 della sentenza impugnata).

Infine, la SEAE sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di valutazione riguardante la procedura, recependo nella presente causa le conclusioni della sentenza del 14 febbraio 2017, Kerstens/Commissione (T-270/16 P, citata al punto 58 della sentenza impugnata). Il Tribunale non tiene conto del fatto che nella causa in oggetto, si tratta soltanto di un'analisi preliminare e non di un'indagine amministrativa.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 28 febbraio 2019 — PJ/QK

(Causa C-195/19)

(2019/C 187/44)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: PJ

Resistente: QK

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), istituito dalla decisione 2006/928/CE della Commissione, del 13 dicembre 2006 ⁽¹⁾, e i requisiti formulati nelle relazioni elaborate nel quadro di detto meccanismo siano vincolanti per la Romania.